

Avviso di manifestazioni di interesse all'ottenimento di un contributo per nidi privati

FAQ: domande e risposte

Quesito 20 (15.05.2020): Per la gestione dell'Asilo di cui siamo titolari ci avvaliamo della collaborazione (attraverso un contratto di associazione in partecipazione) di una cooperativa che utilizza proprio personale educativo ed ausiliario. Di conseguenza ha costi di TFR, amministrativi, di gestione del personale, oltre a tutti gli altri costi che fanno capo al datore di lavoro (sicurezza e quant'altro). Pertanto chiedo se fornendo copia del contratto si possono riconoscere i loro costi.

Risposta 20 (18.05.2020):

Nel caso di personale educativo e ausiliario non dipendente dal soggetto titolare, la spesa di TFR non può essere considerata come un costo del titolare. Nel caso in cui si intenda sottoporre alle valutazioni dell'Amministrazione Comunale una spesa incomprimibile non presente tra le voci non modificabili, il richiedente potrà candidare, per la quantificazione del contributo, altre 6 (sei) voci di spesa inserendole nelle apposite righe A, B, C, D, E e F, dando evidenza, per ogni singola nuova voce proposta, in specifica relazione e documentazione, da allegare alla stessa istanza di accesso al contributo, al motivo per cui la spesa aggiuntiva proposta non è comprimibile, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione. Anche per le spese escluse dal contributo in relazione alla obiettiva difficoltà di definizione, calcolo e documentazione delle stesse, è erogata la somma aggiuntiva forfettaria pari al 5% del totale dell'importo riconosciuto in sede di saldo.

Quesito 21 (15.05.2020): I costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per gli adempimenti Haccp, per la privacy e tutti quei costi che sono sostenuti con periodicità diversa da quella mensile ma che vengono "assorbiti" mensilmente possono essere inseriti nelle voci aggiuntive?

Risposta 21 (18.05.2020):

Il contributo è definito in base ai giorni di calendario solare di effettiva sospensione dei servizi, verificatasi durante l'anno educativo settembre 2019/luglio 2020. Il periodo riferimento per la quantificazione, al giorno, per ogni tipologia di spesa, è l'anno di esercizio 2019. Ne consegue che il contributo non è un rimborso di spese sostenute nel periodo di sospensione dei servizi stessi, bensì un ristoro calcolato con una modalità parametrica riferita unicamente, per ogni voce, ad un costo preso a riferimento sulla base di una semplice equazione applicata all'annualità precedente.

Le spese ammissibili risultanti come voci di costo nel bilancio 2019 saranno rapportate ai giorni di chiusura del periodo di emergenza del 2020, ovvero il totale di spesa ammesso per ogni voce sarà pari al costo anno 2019 diviso 365, giorni del calendario solare, e moltiplicato per i giorni di sospensione 2020, anch'essi considerati dal calendario solare.

Si invita a porre attenzione alle descrizioni delle 20 (venti) voci già contenute nel modello di domanda.

Nel caso in cui si intenda sottoporre alle valutazioni dell'Amministrazione Comunale una spesa incomprimibile non presente tra le voci non modificabili, il richiedente potrà candidare, per la quantificazione del contributo, altre 6 (sei) voci di spesa inserendole nelle apposite righe A, B, C, D, E e F, dando evidenza, per ogni singola nuova voce proposta, in specifica relazione e documentazione, da allegare alla stessa istanza di accesso al contributo, al motivo per cui la spesa aggiuntiva proposta non è comprimibile, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione. Anche per le spese escluse dal contributo in relazione alla obiettiva difficoltà di definizione, calcolo e documentazione delle stesse, è erogata la somma aggiuntiva forfettaria pari al 5% del totale dell'importo riconosciuto in sede di saldo.

Quesito 22 (15.05.2020): Noi ci avvaliamo di consulenti esterni solo appunto per consulenze mensili ma la parte amministrativa e di gestione del personale viene fatta da personale interno. Possiamo imputarlo?

Risposta 22 (18.05.2020):

Non sono ammissibili, in considerazione della sospensione dei servizi e della rinuncia, operata da parte del richiedente, ad un accordo per la prosecuzione degli stessi in altra forma, le spese di personale a qualsiasi titolo corrisposte e i compensi degli amministratori, escluso il solo TFR.

Non sono ammissibili tutte le spese generali incomprimibili non riferite esclusivamente allo svolgimento delle attività oggetto del contributo, e che non siano state ripartite, in modo obiettivo e documentato, in base al criterio dell'incidenza dei ricavi.

Nel caso in cui si intenda sottoporre alle valutazioni dell'Amministrazione Comunale una spesa incomprimibile non presente tra le voci non modificabili, il richiedente potrà candidare, per la quantificazione del contributo, altre 6 (sei) voci di spesa inserendole nelle apposite righe A, B, C, D, E e F, dando evidenza, per ogni singola nuova voce proposta, in specifica relazione e documentazione, da allegare alla stessa istanza di accesso al contributo, al motivo per cui la spesa aggiuntiva proposta non è comprimibile, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione. Anche per le spese escluse dal contributo in relazione alla obiettiva difficoltà di definizione, calcolo e documentazione delle stesse, è erogata la somma aggiuntiva forfettaria pari al 5% del totale dell'importo riconosciuto in sede di saldo.